

Bruxelles, 22 giugno 2017

Procedura in vista di una decisione sul trasferimento dell'Agenzia europea per i medicinali e dell'Autorità bancaria europea nel contesto del recesso del Regno Unito dall'Unione

A margine del Consiglio europeo (Articolo 50) tenutosi il 22 giugno 2017, i capi di Stato o di governo dei 27 Stati membri hanno approvato la Procedura in vista di una decisione sul trasferimento dell'Agenzia europea per i medicinali e dell'Autorità bancaria europea nel contesto del recesso del Regno Unito dall'Unione, che figura in allegato e si basa su una proposta del presidente del Consiglio europeo e del presidente della Commissione europea.

Procedura in vista di una decisione sul trasferimento dell'Agenzia europea per i medicinali e dell'Autorità bancaria europea nel contesto del recesso del Regno Unito dall'Unione

1. Introduzione

Il Regno Unito ospita attualmente l'**Agenzia europea per i medicinali** (EMA) e l'**Autorità bancaria europea** (ABE), che hanno entrambe sede a Londra, a Canary Wharf.

Dato che il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo, a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, l'intenzione di lasciare l'Unione, è necessario trasferire le due agenzie con sede nel Regno Unito in altri luoghi nel territorio dell'Unione.

La presente nota definisce la procedura da noi raccomandata per raggiungere la decisione dei 27 Stati membri rimanenti in merito alla sede delle due agenzie dopo il recesso del Regno Unito dall'Unione.

Questa procedura riguarda specificamente la situazione attuale e non costituisce un precedente per l'assegnazione di sedi di agenzie in futuro.¹

2. Principi generali della procedura

È opportuno che la decisione in merito alla futura sede delle due agenzie sia adottata sulla base di un processo decisionale equo e trasparente con l'**organizzazione di un bando di gara** fondato su criteri obiettivi definiti (si veda il punto 3). Tutti gli Stati membri interessati hanno la possibilità di presentare entro il **31 luglio 2017** al più tardi la propria offerta di ospitare una o entrambe le agenzie.

¹ La procedura non pregiudica le norme di diritto primario applicabili né le decisioni già adottate relativamente alle sedi di agenzie o altri organismi dell'Unione.

La Commissione esaminerà le offerte degli Stati membri ricevute entro la scadenza e fornirà una **valutazione** delle stesse sulla base dei criteri non ponderati stabiliti. Tale valutazione serve a informare il processo decisionale.

La decisione sarà presa tramite una **procedura di voto** (si veda il punto 6) il cui risultato gli Stati membri concordano preventivamente di rispettare.

Al fine di consentire un trasferimento agevole e tempestivo delle due agenzie, si mira a raggiungere una decisione sulle nuove sedi nell'autunno 2017. Si prevede che la decisione sarà adottata a margine del **Consiglio "Affari generali" (Articolo 50) di novembre 2017**.

3. Criteri

I criteri per il trasferimento delle due agenzie si basano per analogia sui criteri relativi alla decisione sulla sede di un'agenzia di cui al punto 6 dell'orientamento comune allegato alla dichiarazione congiunta sulle agenzie decentrate, con particolare riguardo per il fatto che le due agenzie esistono già e che la loro continuità operativa è fondamentale e deve essere garantita.

Oltre ai criteri oggettivi, la dichiarazione congiunta fa riferimento anche all'opportunità di una distribuzione geografica e all'obiettivo concordato dai leader nel 2003 e confermato nel 2008 di accordare agli Stati aderenti la priorità nella distribuzione delle sedi di altre agenzie da istituire in futuro. Malgrado la presente procedura riguardi il trasferimento più che l'istituzione di nuove agenzie, è opportuno tener conto dello spirito di questo accordo tra i leader.

Si applicano pertanto i criteri illustrati in appresso.

1) **Garanzia che l'agenzia possa essere istituita in loco e possa assumere le proprie funzioni alla data del recesso del Regno Unito dall'Unione**

Questo criterio riguarda in particolare la disponibilità di uffici adeguati in tempi utili affinché l'agenzia possa assumere le proprie funzioni nella nuova sede alla data del recesso. Ciò dovrebbe comprendere la necessaria logistica e spazi sufficienti per uffici, sale riunioni e archiviazione fuori sede, reti di telecomunicazione e conservazione dei dati ad alte prestazioni, oltre che adeguate norme di sicurezza fisica e informatica.

2) **Accessibilità dell'ubicazione**

Questo criterio riguarda la disponibilità, la frequenza e la durata dei collegamenti aerei dalle capitali di tutti gli Stati membri dell'UE agli aeroporti nei pressi della sede, la disponibilità, la frequenza e la durata dei collegamenti di trasporto pubblico da detti aeroporti alla sede, oltre che la qualità e la quantità di strutture ricettive. Il criterio implica in particolare la capacità di consentire la prosecuzione delle attività di riunione mantenendo il volume e il ritmo attuali.

3) **Esistenza di strutture scolastiche adeguate per i figli dei membri del personale**

Questo criterio riguarda la disponibilità di una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo che risponda alle esigenze di strutture scolastiche per i figli degli attuali membri del personale e abbia la capacità di rispondere alle future esigenze scolastiche.

4) **Adeguatezza accesso al mercato del lavoro, alla sicurezza sociale e all'assistenza sanitaria per coniugi e figli**

Questo criterio riguarda la capacità di rispondere alle esigenze dei figli e dei coniugi degli attuali e futuri membri del personale per quanto concerne la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria, oltre che la disponibilità di opportunità di lavoro per loro.

5) **Continuità operativa**

Questo criterio è rilevante in considerazione della natura critica dei servizi forniti dalle agenzie e quindi dell'esigenza di garantire la prosecuzione dell'operatività al livello attuale. Il criterio fa riferimento al periodo di tempo necessario per soddisfare i quattro criteri di cui sopra. Riguarda, tra le altre cose, la capacità di consentire alle agenzie di conservare e attirare personale altamente qualificato dai settori pertinenti, soprattutto nel caso in cui non tutto il personale attuale decida di trasferirsi. Riguarda inoltre la capacità di garantire una transizione agevole alle nuove sedi, assicurando quindi la continuità operativa delle agenzie, che dovrebbero continuare a essere operative durante la transizione.

6) **Distribuzione geografica**

Questo criterio riguarda la concordata opportunità della distribuzione geografica delle sedi delle agenzie e l'obiettivo definito nel dicembre 2003 dai rappresentanti degli Stati membri, riuniti a livello di capi di Stato o di governo, e confermato nel 2008.

Sono allegate alla presente nota le schede informative per ciascuna delle due agenzie, in cui sono definite le esigenze specifiche relativamente a ciascuno dei criteri indicati.

4. Offerte di ospitare la sede

Al fine di garantire un processo equo e trasparente, alle offerte si applicano le norme e i requisiti illustrati in appresso.

Norme generali

- 1) Ciascuno Stato membro può offrirsi di ospitare **una o entrambe le agenzie**, ma può presentare **una sola offerta per agenzia**. Tutte le offerte dovrebbero indicare l'agenzia che lo Stato membro si offre di ospitare e il luogo dove intende farlo.
- 2) Nell'offerta lo Stato membro dovrebbe **fare riferimento ai criteri** di cui al punto 3, specificando per ciascuno di essi le condizioni offerte. Le offerte dovrebbero indicare in particolare le modalità con cui lo Stato membro intende garantire la continuità operativa dell'agenzia che si offre di ospitare.
- 3) Tutte le offerte dovrebbero contenere l'impegno dello Stato membro a confermare dette condizioni in un **accordo di sede**² con l'agenzia in questione. È opportuno che tale accordo sia firmato prima che l'agenzia occupi la propria nuova sede.
- 4) Tutte le offerte di ospitare una o entrambe le agenzie dovrebbero essere inviate per iscritto al segretario generale del Consiglio e in copia al segretario generale della Commissione. **La scadenza per la presentazione delle offerte è il 31 luglio 2017.**
- 5) Si invitano gli Stati membri che hanno già presentato offerte di ospitare una delle due agenzie o entrambe a **riconfermare** entro la scadenza di cui sopra l'interesse espresso e a integrare o aggiornare le proprie offerte iniziali nella misura in cui esse non rispondano ai criteri delineati sopra.

² Si vedano gli orientamenti della Commissione con disposizioni standard per gli accordi di sede delle agenzie decentrate dell'UE: https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/2013-12-10_guidelines_hq_agreements_en.pdf

- 6) Tutte le offerte degli Stati membri ricevute entro la scadenza saranno **pubblicate** sul sito web del Consiglio europeo, a esclusione di segreti commerciali e altre informazioni riservate a seguito della consultazione degli Stati membri interessati.
- 7) Insieme all'offerta gli Stati membri possono inviare il link a una **breve presentazione video registrata** disponibile sul proprio sito web. I link saranno pubblicati insieme alle offerte sul sito web del Consiglio europeo.

Questioni specifiche da affrontare nell'offerta

È opportuno che nelle offerte sia indicato dettagliatamente come saranno soddisfatti i sei criteri e siano specificate le condizioni offerte.

L'offerta dovrebbe indicare in particolare:

- a) **il piano dello Stato membro relativamente ai tempi e ai modi del trasferimento** e alle modalità per garantire la continuità operativa dell'agenzia;
- b) **le strutture offerte in affitto o messe a disposizione dell'agenzia e l'indicazione di come tali strutture risponderebbero alle specifiche esigenze dell'agenzia** indicate nella scheda informativa;³
- c) **le condizioni finanziarie per l'uso di tali strutture da parte dell'agenzia**, specificando in particolare se lo Stato membro verserebbe l'affitto per un periodo di tempo determinato o indeterminato;
- d) **le condizioni relative alla manutenzione dell'edificio, compresi ristrutturazione e futuri ampliamenti, se necessari;**

³ Nel caso in cui le strutture permanenti offerte non risultassero disponibili in tempo utile affinché l'agenzia possa assumere le proprie funzioni nella nuova sede alla data del recesso del Regno Unito, nell'offerta dovrebbero essere specificate le strutture temporanee offerte e le relative condizioni, come anche i tempi e i modi in cui sarebbe garantito il successivo trasferimento alle strutture definitive, e dovrebbe altresì essere indicato chi pagherà i costi dell'ulteriore trasferimento.

- e) **eventuali condizioni speciali offerte relativamente a tutti i costi e alle infrastrutture specifiche;** ed
- f) **eventuali benefici accordati all'agenzia e/o al personale** oltre a quelli derivanti dal protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

5. Esame delle offerte da parte della Commissione

La Commissione procederà a un esame di tutte le offerte ricevute entro la scadenza basandosi sui sei criteri oggettivi di cui al punto 3 e sulle questioni specifiche di cui al punto 4. Si consulterà con le agenzie per quanto riguarda i requisiti tecnici. Per ciascuna agenzia, la Commissione valuterà la misura in cui ogni offerta soddisfa i criteri e le modalità con cui affronta le questioni specifiche stabilite. Al più tardi entro il 30 settembre 2017, la Commissione presenterà la valutazione delle offerte al segretario generale del Consiglio affinché sia trasmessa agli Stati membri e la metterà a disposizione del pubblico.

6. Processo decisionale e procedura di voto

Il processo decisionale si basa sulla valutazione di cui alla sezione 5. Sarà preceduto da una discussione politica organizzata tra i rappresentanti degli Stati membri sulla base della valutazione della Commissione. La discussione sarà preparata approfonditamente a livello di Coreper (Articolo 50) e avrà luogo a margine del Consiglio "Affari generali" (Articolo 50) di ottobre. Nel corso della preparazione a livello di Coreper la Commissione presenterà oralmente la sua valutazione delle offerte. Gli Stati membri che hanno avanzato una o più offerte per ospitare un'agenzia avranno l'opportunità di presentarle brevemente (3 minuti al massimo). A margine del Consiglio europeo (Articolo 50) di ottobre, il primo ministro dello Stato membro che esercita la presidenza informerà i 27 capi di Stato o di governo in merito alla discussione tra i ministri.

La decisione sarà adottata mediante votazione a margine del Consiglio "Affari generali" (Articolo 50) di novembre. Tutte le offerte saranno sottoposte a votazione, salvo quelle ritirate dagli Stati membri interessati. La procedura di voto dovrebbe essere analoga a quella utilizzata per decidere in merito al trasferimento dell'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL), ossia consistere in una votazione divisa in tornate successive, in cui i voti sono espressi a scrutinio segreto e tutti i 27 Stati membri dispongono dello stesso numero di voti. Tuttavia, le norme specifiche per le tornate di voto sono state adeguate alla luce dell'elevato numero di offerte previste e della necessità di assicurare l'adozione di una decisione al termine della procedura.

La prima votazione riguarderà l'Agenzia europea per i medicinali. Lo Stato membro selezionato per tale agenzia non può essere candidato ad accogliere l'Autorità bancaria europea. Di conseguenza, se detto Stato membro ha presentato un'offerta anche per ospitare quest'ultima, l'offerta sarà scartata durante la relativa procedura di voto. Lo Stato membro selezionato per ospitare l'Agenzia europea per i medicinali può partecipare alla votazione sull'Autorità bancaria europea.

1^a tornata di voto

Nella prima tornata, ciascuno Stato membro dispone di **un voto composto da sei punti di voto** da assegnare come segue: tre punti all'offerta che preferisce, due punti all'offerta che considera al secondo posto e un punto all'offerta che considera al terzo posto. Affinché la votazione sia valida, tutti i sei punti di voto devono essere assegnati in tal modo.

Se un'offerta riceve 3 punti di voto da almeno 14 Stati membri, diventando quindi l'offerta preferita di 14 Stati membri (14 Stati membri che assegnano tre punti alla stessa offerta), tale offerta è ritenuta selezionata.

Se nessuna offerta riceve 3 punti di voto da almeno 14 Stati membri, **le tre offerte con il numero più elevato di punti passeranno alla seconda tornata di voto**. Qualora più di tre offerte ricevano il numero più elevato di punti, passeranno alla seconda tornata tutte le offerte che avranno ricevuto lo stesso punteggio più alto.

2^a tornata di voto

Nella seconda tornata, **ciascuno Stato membro dispone di un voto (composto da un punto di voto)** che può assegnare a una delle tre (o più) offerte selezionate per la seconda tornata di voto.

Se un'offerta riceve 14 voti o più, e rappresenta quindi la maggioranza, è ritenuta selezionata.

Se nessuna offerta riceve 14 voti o più, le due offerte con il numero più elevato di voti passeranno alla terza tornata di voto.

In caso di parità tra tre (o più) offerte, queste passeranno tutte alla terza tornata.

3^a tornata di voto

Nella terza tornata, **ciascuno Stato membro dispone di un voto (composto da un punto di voto)** che può assegnare a una delle offerte selezionate per la terza tornata di voto.

L'offerta che riceve il numero più elevato di voti sarà ritenuta selezionata.

In caso di parità, la decisione sarà presa dalla presidenza mediante sorteggio tra le offerte in situazione di parità. L'offerta sorteggiata sarà ritenuta selezionata.

Decisioni

Le decisioni sulle nuove sedi dell'agenzia risultanti dalla procedura di voto saranno confermate a margine del Consiglio "Affari generali" (Articolo 50).

Su tale base, e alla luce della natura e del contesto particolari di tali decisioni, la Commissione elaborerà senza indugio le proposte legislative volte a modificare l'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e a confermare la nuova fissazione della sede nel regolamento (CE) n. 726/2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali. Tenuto conto dell'urgenza, il Consiglio e la Commissione si impegnano a conferire priorità alla gestione di tali proposte legislative.

- Allegati:
1. Scheda informativa sull'Agenzia europea per i medicinali (EMA)
 2. Scheda informativa sull'Autorità bancaria europea (ABE)
-

Scheda informativa sull'Agenzia europea per i medicinali (EMA)

1. MISSIONE DELL'EMA⁴

L'Agenzia europea per i medicinali (EMA), agenzia decentrata dell'UE, ha assunto le proprie funzioni nel 1995.

La sua missione consiste nel valutare e sorvegliare i medicinali per uso umano e veterinario per motivi di sicurezza, efficacia e qualità al fine di proteggere la salute umana e animale nell'UE.

L'EMA di per sé non svolge attività di ricerca (non effettua attività di laboratorio, test su animali o sperimentazioni cliniche) né produce medicinali.

L'EMA riceve fascicoli di domanda e informazioni da varie fonti, ad esempio l'industria, gli Stati membri, il personale sanitario e i pazienti. La sua missione consiste nel coordinare le conoscenze e le risorse scientifiche degli Stati membri, che valutano tali informazioni scientifiche nell'ambito di "comitati" e forniscono pareri scientifici. L'agenzia si affida alle competenze interne del suo personale e alle conoscenze scientifiche esterne fornite dagli Stati membri.

Le attività principali dell'EMA sono le seguenti:

- fornire un unico iter di valutazione dei medicinali innovativi nell'UE, evitando in tal modo la duplicazione delle valutazioni negli Stati membri (procedura centralizzata);
- monitorare la sicurezza di tutti i medicinali autorizzati nell'UE durante il loro intero ciclo di vita;
- stimolare ricerca e innovazione fornendo consulenza e orientamenti scientifici agli sviluppatori di medicinali;

⁴ Si rammenta che l'EMA è stata istituita dal regolamento (CE) n. 726/2004, che ne definisce il campo di azione, i compiti e i poteri.

- coordinare le ispezioni tese ad accertare l'osservanza delle buone pratiche cliniche, di fabbricazione e di laboratorio;
- ospitare i servizi informatici per attuare la politica e la legislazione dell'UE in campo farmaceutico.

2. CRITERI OGGETTIVI

Criterio 1: garanzia che l'agenzia possa essere istituita in loco e possa assumere le proprie funzioni alla data del recesso del Regno Unito dall'Unione (adeguata logistica degli uffici)

Dati chiave (2015)

- L'EMA conta 890 membri del personale.
- L'EMA ha tenuto 564 riunioni con circa 36 000 visitatori e 4 273 teleconferenze.
- Lo spazio per uffici dell'EMA ha una superficie di 27 000 m² comprendente:
 - 250 m² di zona reception con accessi per le persone disabili e un'adeguata struttura di sicurezza in prossimità;
 - un sistema di controllo degli accessi e la televisione a circuito chiuso (CCTV);
 - strutture di conferenza costituite da:
 - 6 000 m² di sale riunioni di varia grandezza (5 con 70-120 posti a sedere, 2 con 35 posti a sedere e 10 con 4-24 posti a sedere) dotate di connessione internet 4G, attrezzature di conferenza audio e video, apparecchiature di trasmissione e registrazione e un sistema di votazione integrato in ciascun posto a sedere;
 - una sala interna di 500 m² e un'altra che può ospitare 50 persone, entrambe dotate di scrivanie/postazioni di lavoro e servizi di deposito;
 - un auditorium per circa 300 persone;

- 18 500 m² di uffici e open space che possono ospitare 1 300 postazioni di lavoro;
 - sale riunioni interne adeguate;
 - dotazioni informatiche di alta qualità quali un gruppo di continuità centralizzato, Wi-Fi disponibile in tutta la struttura, locali tecnici, sale operative principali e secondarie, sale e archivi informatici.
- L'EMA necessita di una rete di telecomunicazione dotata di rete digitale ad elevata capacità e connettività ad alta velocità.
 - L'EMA necessita di un centro dati principale e di uno di back-up per ripristino in caso di calamità; entrambi devono essere accessibili dalla struttura dell'agenzia attraverso una connessione internet o a fibra ottica rapida e ad alto volume. Si applicano gli standard informatici operativi e di sicurezza.
 - Il sistema di archiviazione in loco e a distanza dell'EMA: l'attuale archivio a distanza dell'agenzia ha una superficie di 600 m² ed è alto 9 m. L'archivio in loco ha una superficie di circa 30 m² e comprende archivi di piano di 5m² ciascuno ai piani 1 e 5-10.

Criterio 2: accessibilità dell'ubicazione
--

Dati chiave (2015)




- L'EMA si avvale delle conoscenze scientifiche di 3 700 esperti di tutta l'UE.
- Coordina il lavoro di 7 comitati scientifici, sostenuti da 34 gruppi di lavoro e gruppi consultivi che si riuniscono periodicamente, in molti casi con cadenza mensile. A quasi tutte queste riunioni partecipano delegati provenienti da tutti gli Stati membri dell'Unione e, in alcuni casi, delegati di Stati contraenti dell'accordo SEE e di altri paesi terzi.

- I visitatori che si sono recati all'agenzia per riunioni di una durata fino a 4 giorni sono 36 000 (membri del personale delle competenti autorità nazionali, scienziati, pazienti, personale sanitario, rappresentanti dell'industria), tra cui 4 000 visitatori di paesi terzi per cui sono stati necessari voli intercontinentali (Stati Uniti, Giappone, Corea, ecc.).
- Sono stati prenotati 30 000 pernottamenti in hotel, con un picco giornaliero di capacità alberghiera necessaria pari a 350 stanze.

Critério 3: esistenza di strutture scolastiche adeguate per i figli dei membri del personale

Dati chiave

- L'EMA conta 890 membri del personale (2015).
- Nel settembre 2016 i figli di membri del personale dell'EMA iscritti in strutture scolastiche e con un'età compresa tra 0 e 18 anni erano 648 (117 all'asilo infantile/presso strutture di accoglienza diurna, 96 alla scuola materna, 231 alla scuola primaria, 149 alla scuola secondaria e 55 alla scuola superiore/all'università).



Criterio 4: adeguato accesso al mercato del lavoro, alla sicurezza sociale e all'assistenza sanitaria per coniugi e figli

- Circa il 55% del personale dell'EMA ha un partner (coniuge o unione registrata).
- Assistenza sanitaria necessaria per gli 890 membri del personale EMA e i loro familiari.

Criterio 5: continuità operativa

Attività

Dati chiave (2016)

- L'EMA ha raccomandato l'autorizzazione all'immissione in commercio di 81 medicinali, incluse 27 nuove sostanze attive (ossia sostanze che non sono mai state autorizzate precedentemente in un medicinale all'interno dell'UE) nonché di 11 nuovi medicinali veterinari, sei dei quali contengono una nuova sostanza attiva.
- L'EMA ha ricevuto 84 domande nell'ambito di PRIME (medicinali prioritari), un nuovo programma che fornisce un supporto tempestivo e intensificato ai medicinali che potrebbero potenzialmente rispondere alle esigenze non ancora soddisfatte dei pazienti.
- In totale sono state ricevute 114 domande di valutazione iniziale.
- L'EMA ha ricevuto 118 notifiche di prodotti ritirati da parte di case farmaceutiche.
- L'EMA ha ricevuto 672 richieste di ispezione per la verifica delle buone prassi di fabbricazione e 121 per la verifica delle buone prassi cliniche.
- L'EMA ha ricevuto 1843 richieste di informazioni.

Bilancio (2017)

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017B0317\(07\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017B0317(07)&from=IT)

Personale:

Dati chiave (bilancio 2017)

Agenti temporanei:

Amministratori (AD):	340
Assistenti (AST):	256
	596

Agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati:

Agenti contrattuali (gruppi II-IV):	158
Esperti nazionali distaccati:	45
	203

Il personale è composto da medici esperti e specializzati, farmacisti, veterinari nonché esperti di diritto e finanza.

Scheda informativa sull'Autorità bancaria europea (ABE)

1. MISSIONE DELL'ABE⁵

L'Autorità bancaria europea (ABE) è stata istituita il 1° gennaio 2011 nell'ambito del sistema europeo di vigilanza finanziaria e ha assunto l'insieme delle responsabilità e dei compiti del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria.

L'ABE è un'agenzia decentrata dell'UE che opera per assicurare un livello di regolamentazione e di vigilanza prudenziale efficace e uniforme nel settore bancario europeo. I suoi obiettivi generali sono assicurare la stabilità finanziaria nell'UE e garantire l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento del settore bancario.

Il compito principale dell'ABE è contribuire alla creazione del corpus unico di norme (codice unico europeo) del settore bancario, inteso a fornire un'unica serie di norme prudenziali armonizzate per gli istituti finanziari in tutta l'UE. L'Autorità svolge un ruolo fondamentale anche nel promuovere la convergenza delle pratiche di vigilanza e ha altresì l'incarico di valutare i rischi e le vulnerabilità presenti nel settore bancario dell'UE.

L'Autorità svolge inoltre un ruolo fondamentale nel promuovere la convergenza delle pratiche di vigilanza per garantire un'applicazione armonizzata delle norme prudenziali. Infine, l'ABE ha l'incarico di valutare i rischi e le vulnerabilità presenti nel settore bancario dell'UE, in particolare attraverso relazioni periodiche di valutazione dei rischi e prove di stress su scala paneuropea.

Tra gli altri compiti affidati all'ABE figurano:

- l'esame dei casi relativi a una presunta applicazione insufficiente o scorretta del diritto dell'UE da parte delle autorità nazionali;

⁵ Si rammenta che l'ABE è stata istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010, che ne definisce il campo di azione, i compiti e le competenze.

- l'adozione di decisioni rivolte a singole autorità competenti o istituti finanziari in situazioni di emergenza;
- la mediazione al fine di risolvere le controversie tra autorità competenti in situazioni transfrontaliere;
- la funzione di organismo consultivo indipendente per il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione;
- l'assunzione di un ruolo guida nella promozione della trasparenza, della semplicità e dell'equità nel mercato per i prodotti o servizi finanziari destinati ai consumatori in tutto il mercato interno.

2. CRITERI OGGETTIVI

Criterio 1: garanzia che l'agenzia possa essere istituita in loco e possa assumere le proprie funzioni alla data del recesso del Regno Unito dall'Unione (adeguata logistica degli uffici)

Dati chiave (2016)

- L'ABE conta 189 membri del personale. Nelle sue strutture lavorano 30-35 dipendenti esterni.
- Lo spazio per uffici dell'ABE ha una superficie di 2 345 m², 841 m² sono occupati dalle sale riunioni, 774 m² dai locali di archiviazione, dalla sala stampanti e da altri locali di servizio e 190 m² dalla reception e dalla lobby, per un totale di 4 150 m².
- L'area degli uffici del personale è composta da open space.
- L'ABE dispone in totale di 24 sale riunioni, di cui 3 di ampie dimensioni (fino a 68 persone), 17 di medie dimensioni (fino a 28 persone) e 4 di piccole dimensioni (per 2 persone).
- L'ABE dispone di 2 centri dati ospitati esternamente, ubicati attualmente nel Regno Unito, le cui componenti infrastrutturali (server, reti, sistemi di memoria ecc.) e attrezzature sono tutte di proprietà del fornitore esterno e gestite dallo stesso.

Criterio 2: accessibilità dell'ubicazione

Il criterio "*adeguati collegamenti di trasporto*" è menzionato espressamente all'articolo 74, secondo comma, del regolamento ABE⁶ per quanto riguarda l'accordo sulla sede con il paese ospitante.

Dati chiave (2016)

- L'ABE ha organizzato 340 eventi (riunioni, workshop, seminari, audizioni pubbliche ecc.), ossia circa 44 riunioni in più rispetto all'anno precedente. Il numero complessivo di partecipanti alle riunioni ha visto un aumento di 588 unità, per un totale di 9 215 partecipanti.
- Tali visitatori hanno pernottato in media 1 notte in hotel, il che equivale a quasi 9 000 pernottamenti in hotel prenotati all'anno.
- L'ABE ha organizzato circa 700 missioni per il proprio personale, la maggior parte delle quali ha avuto luogo in Europa e ha richiesto un trasporto aereo.


⁶ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

Critério 3: esistenza di strutture scolastiche adeguate per i figli dei membri del personale

Il criterio "*scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo*" è menzionato espressamente all'articolo 74, secondo comma, del regolamento ABE per quanto riguarda l'accordo sulla sede con il paese ospitante.

Dati chiave (2016)

- L'ABE conta 189 membri del personale.
- I figli del personale sono 130 in totale, di cui 39 frequentano l'asilo infantile, 77 le scuole primarie/secondarie e 14 l'università.
- In termini di equilibrio geografico, le nazionalità dei membri del personale dell'ABE sono illustrate nel seguente grafico (dati del 2015).



Critério 4: adeguato accesso al mercato del lavoro, alla sicurezza sociale e all'assistenza sanitaria per coniugi e figli

Dati chiave (2016)

- Circa il 50% del personale dell'ABE è coniugato.
- Assistenza sanitaria necessaria per i 189 membri del personale ABE e i loro familiari.

Critério 5: continuità operativa

Attività

Dati chiave (2016)

L'ABE ha pubblicato:

- 19 orientamenti
- 11 norme tecniche di attuazione
- 15 norme tecniche di regolamentazione
- 23 pareri/consulenze
- 34 relazioni pubblicate
- 2 raccomandazioni
- 1 verifica inter pares
- 1 esercizio di trasparenza
- 42 documenti di consultazione
- 2 documenti di riflessione

L'ABE ha organizzato 24 corsi di formazione per le autorità competenti.

Bilancio (2017)

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017B0317\(38\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017B0317(38)&from=IT)

Personale:

Dati chiave (bilancio 2017)

Agenti temporanei:

Amministratori (AD): 123

Assistenti (AST): 11

134

Agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati:

Agenti contrattuali (gruppi III-IV): 33

Esperti nazionali distaccati: 17

50

Il personale ha competenze nel settore dell'economia, del diritto, della statistica, dell'amministrazione di impresa, ecc.
